

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

OMISSIS

Capo VI – Spettacolo

156. *Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo.*

1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:

- a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzare la qualità e la progettualità e in un'ottica di riequilibrio delle presenze e dei soggetti e delle attività teatrali sul territorio;
- b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di danza all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalità reciproche con altre nazioni;
- c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;
- d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare la memoria visiva delle attività teatrali, musicali e di danza;
- e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico - orchestrali, favorendone, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio;
- f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;
- g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle università;
- h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213⁽¹⁸⁸⁾, e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161⁽¹⁸⁸⁾;
- l) autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di cui all'articolo 5 del *decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3*⁽¹⁸⁹⁾;
- m) contribuisce al sostegno delle attività della Scuola nazionale di cinema, fermo quanto previsto dal *decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426*⁽¹⁹⁰⁾;

n) programma e promuove, unitamente alle regioni e agli enti locali, la presenza delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone l'insediamento in località che ne sono sprovviste e favorendo la equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio nazionale, a questo fine e per gli altri fini di cui al presente articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 ⁽¹⁹¹⁾, e successive modificazioni ed integrazioni;

o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale, musicale e di danza nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;

p) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio classico del teatro greco-romano in coordinamento con la fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico»;

q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi;

r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ⁽¹⁹²⁾ ^(192/a).

NOTE:

(188) Riportata alla voce Cinematografia.

(188) Riportata alla voce Cinematografia.

(189) Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(190) Riportato alla voce Cinematografia.

(191) Riportata alla voce Ministero del turismo e dello spettacolo.

(192) Riportato alla voce Teatri.

(192/a) Per la devoluzione al Ministero per i beni e le attività culturali delle attribuzioni di cui al presente articolo, vedi l'art. 2, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, riportato alla voce Ministero per i beni e le attività culturali.

OMISSIS